



# COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Reg. Delib.

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione Anno 2019

L'anno duemilaventi il giorno Sette del mese Dicembre di alle ore 19:00 e seguenti, nella consueta sala della adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il consiglio comunale con l'intervento dei Signori.

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Lo Cascio Giuseppe	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Realmuto Giuseppina	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Lo Cascio Domenico Filippo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tantillo Salvatore Fortunato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Manfrè Antonina	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Ornista Maria Girolama	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Di Pisa Rosalia	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Pollina Fortunata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Re Piergiuseppe	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Barone Giovanna	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N. 10

Assenti N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale G. Lo Cascio

Assiste il Segretario del Comune Dott.A. Alfano

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i signori

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente del Consiglio comunale constatata la presenza di 10 Consiglieri comunali su un totale di 10 assegnati passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione rendiconto di gestione anno 2019" dando lettura del dispositivo della proposta. Terminata la lettura della proposta lascia la parola al Dottor Ambrogio Fontana Responsabile dell'Area economico finanziaria dell' ente (d'ora in poi Ragioniere) il quale preliminarmente risponde alla domanda formulata dal Consigliere Re per quanto concerne l'avvenuta nomina e insediamento di un Commissario *ad acta* a causa della tardiva approvazione del rendiconto 2019; il Ragioniere conferma l'avvenuta nomina del Commissario e il conseguente avvio dell' *iter* amministrativo che ha portato alla predisposizione degli atti per il successivo invio degli stessi al Revisore unico dei conti per il rilascio del parere preventivo sul Rendiconto anno 2019.

Il Consigliere Re lamenta la mancata comunicazione ai Consiglieri di minoranza della nomina e dell'insediamento del Commissario *ad acta*.

A questo punto il Ragioniere passa alla illustrazione della proposta ripercorrendo i passaggi preliminari che hanno anticipato il rendiconto 2019, quali il riaccertamento dei residui sia attivi che passivi e la cancellazione di una parte di essi rispetto al consuntivo dell'anno precedente, contabilizzando, prosegue il Ragioniere, un risultato di amministrazione negativo pari a ..... (interferenze nell'audio dal min 09.40 al al min 10.08).

Nel dettaglio, il Ragioniere specifica le cause che hanno determinato un fondo crediti di dubbia esigibilità di tale entità, specificando altresì la funzione del fondo stesso introdotto dal D.lgs. 118/2011 relativamente alla tutela che lo stesso offre alle Amministrazioni in caso di mancati incassi di specifiche entrate (in particolare per la Tari e i fitti di beni immobili (dal min 11.14 al min. 12,20 manca l' audio).

Il Ragioniere si sofferma inoltre su tutti i vincoli che i nuovi principi contabili impongono di applicare al documento contabile del rendiconto e su tutti gli accantonamenti previsti dalla normativa vigente, oltre a ricordare che con propria Determinazione ha provveduto a svincolare una quota di circa €.150.000,00 di somme che negli anni erano state vincolate per il COINRES, essendosi la Regione già trattenute quote (spettanti all'Ente) sui trasferimenti in favore del Comune.

Inoltre il Ragioniere specifica che sono stati riconosciuti dei debiti fuori bilancio relativamente ad alcuni pignoramenti che hanno visto il Comune di Baucina soggetto terzo e non debitore principale; pertanto al termine di tutte queste operazioni, prosegue il Ragioniere, quindi a seguito del riaccertamento dei residui e di tutte le allocazioni delle poste contabili, il disavanzo relativamente all'anno 2019 ammonta ad €.1.561.784,17.

Questo disavanzo, continua il Ragioniere, può essere ripianato ex art. 188 del Tuel, con applicazione del disavanzo stesso all'esercizio del primo bilancio utile; quindi è necessario fare un piano di rientro pari all' ammontare del disavanzo.

Terminato l'intervento del Ragioniere prende la parola il consigliere Re e chiede al Segretario comunale se gli atti di approvazione del consuntivo 2018 sono stati inviati alla Corte dei conti o comunque agli organi competenti e se su di essi sono stati fatti dei rilievi.

Il Segretario comunale lascia rispondere sul punto il Ragioniere il quale precisa come in realtà non vengono trasmessi tutti gli atti ma si deve compilare un questionario che viene scaricato dal sito della Corte dei conti e il successivo invio del questionario viene effettuato dal Revisore dei conti.

A questo punto il Consigliere Re chiede al Dott. Francesco Romana, Revisore unico dei conti del Comune di Baucina (d'ora in poi Revisore), presente in aula, se il questionario è stato inviato alla Corte dei conti e se ci siano stati dei rilievi.

Il Revisore risponde di non ricordare, precisando che non appena controllerà lo comunicherà all' Ente.

Interviene il Sindaco il quale precisa che si procederà a verificare che tutti gli adempimenti relativi alle comunicazioni alla Corte dei conti siano stati posti in essere ed inoltre si provvederà a segnalare agli Organi competenti le cause che hanno portato alla formazione di un disavanzo così ingente.

Il Segretario comunale, per una maggiore comprensione del dibattito consiliare, chiede ai presenti che intervengono nel corso della seduta di togliere la mascherina per il tempo strettamente necessario al loro intervento.

Prende la parola la Consigliera Barone per rivolgere alcune domande al Revisore; in particolare la Consigliera richiama quanto affermato a pagina 5 del parere rilasciato dal Revisore sul rendiconto 2019 per quanto concerne la mancata nomina del Responsabile, previsto dal D.lgs. 184/2016, della trasmissione dei dati degli agenti contabili. La Consigliera chiede di sapere quali siano le conseguenze per l'Ente del mancato adempimento.

Il Revisore precisa che non sono previste sanzioni dirette e che chiaramente si deve procedere quanto prima alla nomina di tale Responsabile.

Interviene il Ragioniere precisando di avere inviato personalmente alla piattaforma della Corte dei conti i conti degli agenti contabili entro 30 giorni dalla loro approvazione; pertanto, prosegue il Ragioniere, i dati sono stati trasmessi personalmente dallo stesso e non si è ritenuto necessario nominare formalmente un responsabile.

Il Revisore precisa che non avendo ricevuto il dato sull'adempimento richiesto ha dovuto farne menzione nella relazione.

La Consigliera Barone prosegue precisando che a pagina 18 del parere non si comprende se il giudizio sulla re-imputazione degli impegni coperti dal FPV sia conforme o non conforme; il Revisore precisa che trattasi di un refuso e che la locuzione corretta da evidenziare è la conformità.

Inoltre la Consigliera Barone prosegue evidenziando che il Revisore nella sua relazione precisa che non è stata motivata debitamente la cancellazione di alcuni residui; il Revisore specifica che il riaccertamento viene fatto da ciascun Responsabile di area il quale deve motivare il perché i residui vengono mantenuti oppure cancellati o rettificati; nella

documentazione ricevuta, prosegue il Revisore, vi era un elenco di residui cancellati senza una adeguata motivazione e senza una deliberazione che a parere del Revisore era necessaria.

Comunque, prosegue il Revisore, il Ragioniere ha prodotto una relazione dalla quale se evincono le cause del disavanzo in maniera puntuale ed il motivo della cancellazione di residui di una certa entità che hanno appunto determinato il verificarsi di un disavanzo importante.

Il Sindaco chiede al Revisore se lo stesso abbia riscontrato motivazioni che possano giustificare un discostamento dalla relazione del Ragioniere; il Revisore precisa che una quota rilevante dei residui attivi cancellati riguardano l'Imu e la Tasi i cui accertamenti erano stati determinati sulla base delle stime predisposte dal MEF; naturalmente l'applicazione del principio contabile, prosegue il Revisore, prevede l'accertamento per cassa di tali tipologie di entrate e siccome queste entrate nei fatti non si sono mai realizzate per le motivazioni richiamate dal Ragioniere in ordine alla difficile loro riscossione, per una esigenza di veridicità del bilancio il Ragioniere ha ritenuto opportuno la loro cancellazione, oltre la cancellazione di altre tipologie di residui che sono stati eliminati tra cui il più importante è quello dell'acquedotto comunale che necessitava di un alta percentuale di accantonamento nel fondo credito di dubbia esigibilità. Pertanto, prosegue il Revisore, o vi è stata una sovrastima delle entrate oppure una carenza nella attività di riscossione delle stesse da parte dell'Ente.

Prende la parola il Consigliere Re per evidenziare che nel parere il Revisore relaziona in ordine a una scarsa capacità di riscossione per quanto concerne le voci relative all'acquedotto.

Interviene il Ragioniere il quale precisa che in precedenza la mancata cancellazione dei residui era quasi neutra in quanto il fondo crediti era elevato (infatti non riscuotendo tutto si ripercuote sulla entità del fondo crediti di dubbia esigibilità) e quindi a fronte della avvenuta cancellazione di €.139.000,00 di acquedotto il fondo credito non sarebbe incrementato; conseguentemente, prosegue il Ragioniere, la cancellazione di questi €.139.000,00 di residui attivi di acquedotto è stata un'operazione quasi neutra che ha comportato un abbassamento del fondo crediti di dubbia esigibilità. Interviene il Sindaco per precisare che la cancellazione probabilmente è dipesa da una precedente sovrastima delle somme da accertare piuttosto che trattarsi di una cancellazione di crediti certi liquidi ed esigibili.

Il Ragioniere precisa che facendo un incrocio con i dati dell'Ufficio tributi ci si è resi conto che in realtà le somme incassate di acquedotto erano di gran lunga minori rispetto alle previsioni di accertamento ed ecco il motivo della loro cancellazione.

Il Consigliere Re prosegue il suo intervento richiamando il parere del Revisore a pagina 21 dove viene evidenziata la criticità della capacità di riscossione dei residui attivi derivanti dai crediti degli alloggi comunali; interviene il Sindaco per precisare come l'Ente stia cercando di potenziare la capacità di riscossione di tali crediti con il patrocinio dello stesso Legale di cui si era avvalsa la precedente amministrazione ricordando che la Giunta ha recentemente deliberato oltre la necessità di riscuotere i crediti anche quella di accertare lo stato dei luoghi in cui si trovano gli inquilini di questi immobili fermo restando che gli inquilini devono pagare tanto è vero, prosegue il Sindaco, che stanno andando avanti gli atti di precetto e di riscossione coattiva.

Ma, conclude il Sindaco, naturalmente deve essere conferita dignità a questi immobili, attraverso interventi manutentivi.

Prosegue il Consigliere Re soffermandosi pagina 30 del parere del Revisore dove c'è una tabella relativa alle violazioni del codice della strada dalla quale si vince che nel 2019 non ci sono state riscossioni; il Revisore presume che in assenza del dato relativo alla riscossione non ci sono state riscossione su questo tipo di entrate e si riserva di verificare.

Il Consigliere Re prosegue evidenziando inoltre che a pagina 34 del parere il Revisore abbia riportato la mancata adozione delle procedure contabili per la tenuta dell'inventario mancando le rilevazioni aggiornate sullo stato di effettiva consistenza del patrimonio dell'Ente e chiede al Revisore di spiegare meglio questo rilievo.

Il Revisore specifica che adesso gli Enti in aggiunta alla contabilità economica hanno anche quella patrimoniale e per quanto riguarda la contabilità patrimoniale il Comune di Baucina si è avvalsa delle proroghe per la sua adozione previste dalla normativa, non sottraendosi comunque all'obbligo di compilare l'inventario dello Stato patrimoniale e aggiunge di non aver avuto la rilevazione della scrittura che considerasse gli inventari e gli ammortamenti per permettergli di rilevare in maniera sistematica questi valori patrimoniali.

Prende la parola il Capo Gruppo Consigliere Tantillo per rivolgere alcune domande al Ragioniere con particolare riferimento alla relazione dallo stesso redatta nella quale emerge che il disavanzo rispetto al 2018 è aumentato e che molti residui attivi, se non quasi tutti, sono stati eliminati (con particolare riferimento ai residui Imu).

Nella relazione del Ragioniere, prosegue il Capo Gruppo, si parla del principio contabile secondo cui l'accertamento per alcune tipologie di entrate deve essere fatto per cassa; pertanto, il Consigliere chiede al Ragioniere di meglio specificare questo passaggio.

Inoltre il Consigliere Tantillo rileva che nella relazione del Ragioniere è precisato che l'intero ammontare delle quote da riscuotere risultava comunque superiore alla potenziale capacità di incasso da parte dell'ente; il Consigliere chiede se sia possibile incrociare i dati dell'ufficio tributi sulla riscossione con ciò che effettivamente invece veniva inserito in bilancio, altrimenti, conclude il Consigliere, non si spiegherebbe un disavanzo del genere.

Prende la parola il Ragioniere il quale precisa che quest'anno è stato applicato nella sua interezza il principio contabile relativo all'accertamento per cassa delle imposte in autoliquidazione (Imu e Tasi); anche se il Comune ha una potenzialità di entrata dell'Imu ad esempio di €. 240.000,00 ma in realtà si realizzano entrate per €.190.000,00 l'Ente, prosegue il Ragioniere, è tenuto ad accertare per cassa solo le somme effettivamente incassate e non le somme che potenzialmente potrebbe incassare fino alla data di approvazione del rendiconto e quindi la differenza sarà oggetto successivamente di avvisi di accertamento e solo in questo caso è possibile imputare anche questa differenza in bilancio.

Il Ragioniere precisa di avere trovato dal 2015 in bilancio residui attivi Imu e Tasi accertati fino al 2018 per competenza; il Consigliere Re chiede se ciò fosse consentito dalla normativa.

Il Ragioniere risponde negativamente in quanto già dal 2015 il principio contabile armonizzato stabiliva che per l'Imu e la Tasi bisognasse accertare per cassa e quindi si è dovuto fare "pulizia" nei documenti contabili; inoltre, precisa il Ragioniere, in bilancio verranno iscritte le somme non incassate solamente dopo che l'Ufficio tributi farà partire gli avvisi di accertamento.

A questo punto il Consigliere Re si rivolge al Revisore per chiedere se l'accertamento per cassa fosse obbligatorio in realtà solo a partire dal 2019 e se fino a tale anno invece potesse farsi indifferentemente per competenza o per cassa; il Revisore precisa che per l'entrata in autoliquidazione vale l'accertamento per cassa ed inoltre è previsto che si possa fare una previsione di entrata sulle stime del simulatore del Dipartimento del MEF ed accertare comunque un importo non superiore ad esse.

In tal caso secondo il Revisore tuttavia è necessario effettuare un monitoraggio costante su queste stime di previsione e comunque se la riscossione non si dovesse realizzare non è possibile mantenere tali residui. Interviene il Consigliere Tantillo e chiede al Revisore di spiegare cosa succede se in un bilancio di previsione si prevede di incassare ad esempio 300 di IMU ma in realtà si incassa solo 200 e chiede di sapere se la differenza di 100 sia da considerare residuo attivo da inserire in bilancio.

Il Revisore risponde in maniera affermativa nel senso che se erano stati accertati per competenza secondo la stima del Dipartimento del MEF allora è possibile, ma naturalmente la mancata riscossione di queste entrate chiaramente costituisce residuo attivo di competenza; inoltre, prosegue il Revisore, in sede di riaccertamento dei residui tutti i residui vanno riconsiderati, anche quelli derivanti dalle stime del Dipartimento e quindi se si verificano delle cause di inesigibilità questi residui vanno cancellati.

Il Ragioniere interviene per integrare la risposta del Revisore e precisare che l'anno scorso non sono stati cancellati i residui attivi per poterne dare evidenza nel consuntivo neutralizzando comunque il mancato incasso attraverso il fondo credito di dubbia esigibilità che l'anno scorso ammontava a circa un milione di euro (cifra elevatissima rispetto al fondo di quest'anno che ha registrato una diminuzione in seguito appunto alla cancellazione dei residui IMU e Tasi ed oggi ammonta a circa €. 645.000,00).

Inoltre il Ragioniere dà lettura del principio contabile relativo all'accertamento dei tributi in autoliquidazione già in vigore sin dal 2015 dove appunto si ribadisce l'accertamento per cassa; quindi in sostanza prosegue il Ragioniere applicando il principio contabile dal 2016 in poi i residui attivi nel bilancio di Baucina relativi a Imu e Tasi non dovevano assolutamente comparire e in caso di scostamento tra le previsioni e gli incassi effettivi l'ufficio tributi avrebbe dovuto immediatamente fare partire gli avvisi di accertamento e solo in questo caso era possibile imputare tali somme in bilancio.

Inoltre prosegue il Ragioniere è stato chiesto all'ufficio tributi l'ammontare delle somme che era possibile accertare attraverso gli avvisi di accertamento esecutivi da inviare ai contribuenti che non avevano pagato spontaneamente.

Il Consigliere Re chiede di poter conoscere questa relazione più volte richiamata dal Ragioniere.

Il Sindaco assicura il Consigliere che in tempi brevissimi gli verrà notificata con invito anche a sottoscriverla.

Riprende la parola il Ragioniere per evidenziare che in base ai dati forniti dall'ufficio tributi è possibile recuperare somme comunque inferiori rispetto ai residui attivi iscritti in bilancio che comunque in base al principio contabile neanche dovevano risultare in bilancio.

E quindi in conclusione il Ragioniere sottolinea che tutti questi residui attivi accertati per competenza e non per cassa hanno naturalmente avuto una refluenza sul risultato di amministrazione.

Il Consigliere Tantillo chiede se le previsioni di entrata rispetto poi alle riscossioni erano sovrastimate o meno.

Il Ragioniere risponde che la sua relazione si è limitata ad evidenziare la circostanza che un corretto accertamento per cassa avrebbe avuto come conseguenza una corretta iscrizione di residui attivi in bilancio.

Il Consigliere Tantillo ritorna sul punto in quanto dalla relazione della Giunta, sulla base dell'istruttoria dell'Ufficio finanziario, emerge appunto il dato del discostamento tra il potenziale incasso dei tributi e l'incassato effettivo sulla base dei dati forniti dall'ufficio tributi con particolare riferimento alle percentuali di incasso dell'Imu rispetto alle previsioni potenziali.

Il Ragioniere replica che anche facendo partire gli avvisi di accertamento sul non incassato comunque non si arriverà mai a riscuotere la cifra potenzialmente prevista in sede di previsione.

A questo punto interviene il Sindaco per sottolineare che le criticità sono duplici; non solo si riportava una componente residuale attiva in violazione dei principi contabili per quanto concerne i tributi in autoliquidazione, ma addirittura si riportava una quota che era ben oltre la capienza reale di riscossione dell'ente. Quindi prosegue il Sindaco se l'ente poteva realmente riscuotere ad esempio 300 venivano iscritti in bilancio magari 350; questo, conclude il Sindaco, sembra emergere dalle relazioni che sono state richieste all'ufficio tributi.

Tutto ciò, interviene la Consigliera Pollina, e' un fatto grave e la stessa Consigliera chiede cosa c'è da fare in tale evenienza. Il Sindaco precisa che si dovranno trovare i responsabili.

La Consigliera Pollina rivolge il quesito al Ragioniere, il quale risponde che si è dovuto riportare la contabilità dell'ente all'osservanza dei regimi contabili, attraverso la cancellazione dei residui inesigibili.

La Consigliera Pollina aggiunge che sarebbe opportuno inviare una relazione agli organi competenti.

Inoltre prosegue il consigliere Tantillo, rivolgendosi al Ragioniere per quanto concerne il FAL (che ammonta a circa €. 194.834,00) nella relazione il ragioniere scrive che nel cospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del

31/12/2017, nella parte accantonata del risultato di amministrazione alla voce Fondo di liquidità d.l. 35 e successive modifiche finanziarie, veniva imputato l'importo di €. 119.212,00; nella relazione, prosegue il Consigliere Tantillo, si legge inoltre, che dalle verifiche effettuate, non venivano imputate le quote capitale del d.l. 35, e quindi, prosegue il Consigliere Tantillo, secondo quanto riportato nella relazione, la vecchia gestione non imputava nel fondo anticipazione di liquidità la cifra corretta che in realtà doveva essere pari a €. 207.000,00 imputando in realtà di meno.

Il Ragioniere risponde precisando di avere relazionato quanto trovato agli atti e pertanto le quote del d.l. 35 non erano state imputate, a differenza delle quote del d.l. 78; inoltre prosegue il Ragioniere, nel 2017 è stata introdotta una norma la quale stabiliva che si poteva scomputare una parte del FAL dal FCDE e pertanto se tale fondo aveva una composizione rilevante da potere coprire il fondo di anticipazione liquidazione, una parte poteva non essere registrata ma era necessario a tal fine, il verificarsi di precise condizioni che ad avviso del Ragioniere, non ricorrevano nel caso di specie in quanto non è stata imputata tutta la quota per intero.

Interviene il Consigliere Tantillo, il quale precisa che nel corso dei Consigli precedenti, quando era stato detto che il bilancio era stato dopato, oggi non si possono più nascondere i dati o usare termini diversi perché nella relazione del ragioniere sono chiari i termini della questione e a tal proposito il Consigliere Tantillo legge alcuni passi dell'ordinanza della Corte dei conti sul rendiconto 2014, 2015, 2016 dove venivano rilevati profili di criticità tali da pregiudicare la sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Sempre nella relazione, prosegue il Consigliere Tantillo, il Ragioniere afferma che l'attuale gestione è stata fortemente influenzata dalle gestioni precedenti e come la Corte dei conti abbia rilevato criticità sul rispetto dell'allora patto di stabilità interno, dubbi sulla attendibilità dei risultati di amministrazione al 31/12/2015 criticità sulla assenza del vincolo sul d.l. 35 e 78, sulla gestione dei residui oltre alla cancellazione di quote di anticipazione di liquidità non estinte ecc., oltre a tutto una serie di rilievi sempre della Corte dei conti sul rendiconto 2016.

Nel 2018 prosegue il Consigliere Tantillo, la Corte dei conti ha mosso delle censure sulla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità; inoltre sono stati riscontrati residui attivi duplicati per circa € 60.000,00.

Quindi in sostanza prosegue il Consigliere, sono chiare le cause che comportano una grossa difficoltà a chiudere in equilibrio il bilancio pluriennale 2020/2021.

Qualunque Amministrazione, prosegue il Consigliere, dopo avere ereditato questi dati, al suo insediamento avrebbe potuto tranquillamente dichiarare il dissesto con grave conseguenze per la collettività stabilendo al massimo tutte le aliquote previste dalla normativa.

L'attuale Amministrazione è stata costretta ad aumentare l'imu.

L'amministrazione, conclude il Consigliere Tantillo deve prendersi l'impegno di sanare l'ente, ma bisogna allo stesso tempo attribuire le responsabilità a chi ha causato questo disavanzo.

Interviene il Consigliere Re per ribadire che avrebbe gradito essere a conoscenza della relazione del Ragioniere prima della seduta consiliare; il Sindaco lo rassicura precisando che quanto prima gli verrà consegnata (si trova comunque al protocollo).

La Consigliera Pollina aggiunge, che se fosse stata a conoscenza dell'esistenza della relazione, sicuramente avrebbe fatto istanza di accesso per acquisirla.

Interviene il Sindaco, per precisare che la relazione del Ragioniere è stata da lui stesso consegnata ai Consiglieri di maggioranza durante una discussione in Comune in cui appunto si parlava delle problematiche legate al rendiconto 2019 e in quella occasione era presente come spesso accade, il Consigliere Tantillo.

Naturalmente se i Consiglieri di minoranza fossero venuti in Comune a chiedere al Sindaco la relazione la stessa sarebbe stata prontamente loro consegnata.

Inoltre prosegue il Sindaco, dovendo utilizzare la relazione nelle sedi opportune, chiederò ai Consiglieri di minoranza di sottoscriverla. Il sindaco prosegue il suo intervento "scusandosi" del fatto che ci sono voluti anni 2 e mezzo per avere i dati di cui oggi si discute, aggiungendo che nel 2018, quando si è insediata la nuova amministrazione aveva ereditato l'ultimo consuntivo (relativo all'esercizio 2017 con oltre un milione di euro in avanzo!), mentre il rendiconto 2019, registra un disavanzo di un milione e mezzo di euro, e evidentemente prosegue il Sindaco c'è un problema; è arrivato il momento d'informare adeguatamente i cittadini e chiaramente la volontà è quella di evitare il dissesto finanziario, che comporterebbe per legge, l'automatico aumento di tutti i tributi locali. Il Comune, prosegue il Sindaco, è stato portato in una condizione catastrofica, con un milione e mezzo di disavanzo, e gran parte di questo disavanzo deriva da una errata gestione del bilancio nel passato, tanto è vero che molti residui attivi sono stati cancellati, perché crediti e dunque entrate in realtà insussistenti e naturalmente bisogna entrare nei principi contabili per comprendere le vere cause del disavanzo.

Dal 2015 ad oggi, prosegue il Sindaco, la gestione contabile e le normative contabili, sono state stravolte uno su tutti il principio della competenza finanziaria potenziale che inibisce alle amministrazioni di fare finanza creativa; quindi questo disavanzo ha un perché, una precisa collocazione temporale, un nome e un cognome. Inoltre, l'attuale gestione prosegue il Sindaco, pur tra mille difficoltà, ha prodotto un avanzo di €.64.000,00 cioè rispetto all'originale previsione di spesa, questa amministrazione ha fatto risparmiare € 64.000,00 al Comune, che magari si sono tradotte in minori tasse per i cittadini.

Quindi le tasse, questa Amministrazione se costretta ad aumentare non lo fa per capriccio ma è una conseguenza diretta della situazione dell'ente; inoltre questa amministrazione ha saldato circa 300.000,00 euro di debiti con

l'anticipazione ordinaria del 2019 e circa €1.000.000,00 già pagati con l'anticipazione straordinaria prevista dal d.l. 34.

Amministrare senza pagare i debiti è semplice, quindi l'attuale amministrazione, intende risanare l'ente a beneficio di chi verrà in futuro.

La precedente amministrazione, procede il Sindaco, non ha tenuto conto delle nuove regole contabili di predisposizione del bilancio, e non ha correttamente effettuato nel 2015 il riaccertamento straordinario per porre rimedio in maniera indolore, alla cancellazione di tutti i residui inesigibili e non ha sfruttato l'anticipazione di liquidazione, che poteva poi essere restituita in 30 anni e che avrebbe salvato il comune da una situazione di disavanzo.

Queste sono le due responsabilità politiche più grosse della precedente amministrazione la quale, a differenza dell'attuale, non ha ottemperato a tutti i nuovi vincoli introdotti dalla nuova contabilità. Pertanto, così come l'attuale Amministrazione si assume la responsabilità di risanare l'ente, chi ha agevolato la formazione di questo disavanzo dovrà assumersi le sue responsabilità. L'attuale Amministrazione, prosegue il Sindaco, ha trovato in bilancio residui attivi che riguardavano le anticipazioni di tesoreria maggiori del residuo passivo quindi si avevano residui attivi rispetto alla quota di prestito, oppure venivano mantenuti a residuo trasferimenti regionali del 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, cioè residui di partite che erano già state pagate dall'ente finanziatore e che dovevano in realtà essere tolte.

Con successiva comunicazione, conclude il Sindaco, verranno fornite le misure correttive che l'ente ha posto in essere e che adotterà in futuro per evitare il dissesto.

Dichiarazione di voto della capo Gruppo di minoranza Consigliere Pollina: la Consigliera dà lettura di una dichiarazione di voto negativa, alla quale si rinvia contenuta in un documento, che si deposita agli atti e che si allega al presente verbale per farne parte integrale e sostanziale. La Consigliera Pollina chiede al Segretario comunale che il documento sia integralmente scritto a verbale.

Il Sindaco interviene sulla dichiarazione di voto della Consigliera Pollina, nella parte in cui si fa riferimento alla dichiarazione semestrale che l'Esecutivo avrebbe dovuto produrre in merito all'attuazione delle misure stabilite dall'art. 188 del TUEL per precisare che ad oggi non è stato approvato nessun piano di rientro e la relazione semestrale andava fatta unitamente al piano di rientro e pertanto nessuna relazione poteva essere elaborata.

Il Consigliere Re interviene, per chiarire che il piano di rientro doveva essere approvato subito dopo la deliberazione del rendiconto 2018.

Il Sindaco, a sua volta precisa che il consuntivo 2018 è stato approvato nel gennaio del 2020 e che la Deliberazione approvata nel 2020 in realtà non prevedeva un piano di rientro.

Interviene il Revisore, il quale con riferimento al rendiconto 2018 precisa che il Consiglio comunale indicava la volontà di applicare l'art. 188 del TUEL e dava anche indicazione sui termini di rientro con indicazione delle misure che dovevano essere applicate e la quantificazione degli importi veniva riportata alla costituzione del bilancio 2020 - 2022, altrimenti l'accertamento del disavanzo del rendiconto 2018 doveva essere interamente distribuito nel primo anno e quindi nel bilancio 2020.

Effettivamente il piano di rientro, prosegue il Revisore, era imperfetto in quanto si limitava a fare riferimento al bilancio 2020-2021, ma per il resto era un piano di rientro.

Il Revisore procede specificando di non avere ricevuto la relazione contenente le misure adottate o da adottare per risanare il disavanzo.

Interviene il Sindaco per precisare che in realtà l'art. 188 del TUEL stabilisce diversamente, nel senso che la norma prevede che il disavanzo, può essere applicato nell'anno in corso oppure su più esercizi e quindi la contestualità dell'applicazione, prosegue il Sindaco, dovrebbe essere esclusa se si opta per un ripiano pluriennale.

Il Revisore replica precisando che la norma prevede l'immediata iscrizione del disavanzo nell'esercizio in corso di gestione salvo che con una delibera il Consiglio preveda l'adozione di un piano di rientro e pertanto se in riferimento al disavanzo derivante dal rendiconto 2018 non si è deliberato un ripiano pluriennale, allora il disavanzo andava tutto applicato nell'esercizio in corso di gestione.

Il Sindaco aggiunge che in tal caso era necessario un bilancio di previsione già approvato.

Il Revisore prosegue precisando che (in assenza di bilancio approvato) si poteva fare una variazione a tutti gli esercizi del bilancio di previsione e quindi era possibile fare una variazione al bilancio 2020.

Il Sindaco aggiunge che in realtà quando si parla di bilancio in corso ci si debba riferire a quello effettivamente approvato dal Consiglio e ancora effettivamente il bilancio 2020 - 2022 non era approvato.

L'anomalia, prosegue il Sindaco risiede nel fatto che in tal modo si dovrebbero applicare n. 2 disavanzi: quello del 2018 e quello del 2019.

A questo punto si passa alla dichiarazione di voto del Consigliere Tantillo il quale ribadisce come il risultato di amministrazione sia positivo di circa € 64.000,00 e come dalla relazione del Ragioniere emerge che il 148% del disavanzo deriva da residui attivi eliminati, e conclude dicendo di essere stupito del fatto che il Consigliere Re non era a conoscenza delle deliberazioni della Corte dei conti con cui erano stati mossi tutta una serie di rilievi contabili; in conclusione la dichiarazione di voto è favorevole.

Interviene il Ragioniere il quale precisa che se dalla approvazione del Consuntivo emerge un disavanzo l'art. 188 prevede che in tale caso deve essere proposto un piano di rientro e siccome il ripiano del disavanzo 2019 oggetto del prossimo punto ha registrato il parere negativo del Revisore, a questo punto, prosegue il Ragioniere, si dovrebbe (audio incomprensibile).

Interviene il Sindaco il quale sottolinea come il Revisore, suggerendo l'applicazione dell'intero disavanzo sull'esercizio corrente (avendo dato parere negativo sul ripiano pluriennale proposto dalla Amministrazione) indichi la via del dissesto.

Il Sindaco prosegue riprendendo quanto sostenuto dal Revisore in ordine alla necessita' di applicare il disavanzo 2018 sull'esercizio corrente 2020 portando cosi' l'ente al dissesto.

Il Revisore replica che in realta' aveva sostenuto che se il piano di rientro approvato a gennaio 2020 non poteva essere ritenuto tale (per i motivi in precedenza richiamati), allora l'alternativa era quella di applicare tutto il disavanzo nell'anno 2020;

In realta' interviene nuovamente il Sindaco, in quella deliberazione del gennaio 2020 mancava il piano di rientro in quanto mancavano le quote di ripiano; il Revisore replica a sua volta che le sue considerazioni sono tutte agli atti nei pareri rilasciati.

Il Sindaco invita il Revisore a dire chiaramente che il disavanzo va interamente applicato all'esercizio 2020 con conseguente dichiarazione di dissesto per l'Ente.

L'Assessore Manfre' Antonina chiede al Revisore quale sia il percorso da intraprendere per sanare i conti dell'ente.

Il Revisore dei conti nuovamente precisa che l'art. 188 del Tuel stabilisce che bisogna fare o piano di rientro o iscrivere immediatamente il disavanzo nel corso della gestione.

Il Sindaco replica a sua volta che il Revisore prescrive che il disavanzo 2018 (oltre quello del 2019) vada iscritto interamente nell'esercizio corrente; il Revisore replica un'altra volta che il piano approvato a gennaio 2020 stabiliva un ripiano negli anni 2020-2021; questo piano di rientro poi non si è concretizzato e si è venuto a determinare, prosegue il Revisore, il rendiconto 2019 e su questo rendiconto 2019 bisogna applicare le misure e, come da relazione del Ragioniere Fontana, il disavanzo del 2019 include quello del 2018.

Il Sindaco ribadisce nuovamente che se si applica tutto il disavanzo all'anno corrente, il dissesto è inevitabile.

Il Consigliere Re interviene per ricordare che a gennaio 2020 era stato approvato il rendiconto 2018 e subito dopo e contemporaneamente era stata approvata una delibera di ripiano.

Il Sindaco precisa nuovamente che in quel piano di rientro mancava le quote di ripiano iscritte per singolo anno.

Il Sindaco prosegue precisando che oggi il Revisore ha dato un parere negativo ad un piano di rientro perché mancavano, a suo dire, elementi essenziali che descrivevano le modalita' di rientro, mentre nel piano di rientro di gennaio 2020 mancavano proprio le quote per singolo anno e quindi mancando le singole quote di rientro su ogni singolo anno, quel piano, ad avviso del Sindaco, in realta' era una manifestazione di volonta' con possibilita' di successiva deliberazione; qualora invece. Conclude il Sindaco, non si ricorreva al piano di riequilibrio pluriennale bisognava applicare il disavanzo nell'esercizio in corso.

Ecco perché, prosegue il Sindaco, non c'è stata nessuna relazione semestrale, nonostante siano state approvate tutte le misure necessarie.

Il Revisore interviene per specificare che se in questa seduta il Consiglio non manifesta la volonta' di dichiarare il disavanzo ai sensi del 188 Tuel, il rendiconto risulterebbe non approvato e che non ha mai detto di suggerire all'ente la strada del dissesto.

Il Consigliere Re chiede se sia possibile che il Consiglio si impegni a ripianare il disavanzo in una prossima seduta provando a fare un piano di rientro concordato insieme al Revisore

A questo punto interviene il Ragioniere per specificare che un altro punto all'ordine del giorno del Consiglio odierno è appunto quello del ripiano ex articolo 188 Tuel del disavanzo sul quale tuttavia, prosegue il Ragioniere, il Revisore ha rilasciato parere negativo e quindi se in questa seduta non si dà seguito al ripiano del disavanzo x 188 il rendiconto risulterebbe non approvato.

Il Presidente del Consiglio a questo punto propone che il Consiglio stesso si impegni a riformulare e deliberare un nuovo piano di rientro elaborato in sinergia con il Revisore al fine di evitare un altro parere negativo.

A questo punto il Segretario comunale, preso atto dello stallo venutosi a creare, con il conforto del ragioniere del revisore chiede se sia corretta la seguente procedura e cioè di deliberare il rendiconto 2019 con impegno da parte dal Consiglio comunale di approfondire le problematiche emerse dal parere del Revisore sull'ipotesi di un ripiano ex art 188 Tuel e a riunirsi nuovamente prima dell'approvazione del bilancio 2020-2022 per deliberare un nuovo ripiano ex articolo 188 rinviandosi pertanto la discussione sul provvedimento di ripiano di cui ai successivi punti, tranne che, prosegue il Segretario comunale, il Consiglio comunale non voglia deliberare ugualmente nonostante il parere negativo del revisore sul piano di rientro ex art. 188 Tuel.

Pertanto il Segretario comunale chiede al Ragioniere e al Revisore se tale soluzione sia legittima da un punto di vista contabile; il Ragioniere risponde positivamente purchè si evinca chiaramente la volontà del Consiglio comunque di riportare in discussione il ripiano ex articolo 188 (naturalmente però il Consiglio, conclude il ragioniere, deve dichiarare la volontà di applicare il disavanzo).

Il Revisore aggiunge che l'articolo 188 in caso di disavanzo stabilisce che l'ente deve provvedere ad imputare tale disavanzo al bilancio in corso di gestione salvo che il consiglio non decida di ricorrere ad un piano di rientro pluriennale; quindi, prosegue il Revisore, si deve deliberare la previsione del 188 prevedendo altresì la possibilità di ricorrere ad un piano pluriennale (trattasi di una scelta del comune).

Pertanto a questo punto il Presidente del Consiglio comunale propone di votare l'approvazione del rendiconto anno 2019.

Presenti 10  
votanti 10

favorevoli 7  
contrari 3 (Barone, Pollina e Re).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione

Visti:  
il D. Lgs 267/2000;  
la L.R. 30/2000;  
la L.R. 48/91;

Visti i pareri favorevoli dei responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

### DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. B del D.lgs. n. 118/2011 lo schema di Rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 e comprensivo della Relazione della Giunta prevista dall'art. 151 c.6 del D. Lgs. 267/2000, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;

Di esercitare la facoltà prevista dall'art. 233-bis TUEL in merito alla non predisposizione del Bilancio Consolidato e degli atti propeedeutici richiamati in premessa;

Di dare atto che il disavanzo di amministrazione del Rendiconto di gestione anno 2019 sarà ripianato con successiva deliberazione consiliare nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;

Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "bilancio", sottosezione di II livello "bilancio preventivo e consuntivo".

Il Revisore suggerisce di deliberare anche la volontà di ripianare il disavanzo in più anni.

Il Consigliere Re chiede una pausa di 5 minuti per approfondire la problematica; il Presidente del Consiglio sospende per 5 minuti alle 21:22.

Alle ore 21. 46 alla presenza di numero 10 Consiglieri riprende la seduta.

Il presidente del Consiglio prende la parola precisando che dopo essersi confrontato con il Revisore e il ragioniere, ritiene che la problematica relativa al ripiano del disavanzo verrà affrontata al momento della trattazione del punto integrativo n. 2.

Pertanto, conclude il Presidente, si passa alla votazione, stante l'urgenza, separata e autonoma, della immediata esecutività:

Presenti 10  
votanti 10  
favorevoli 7  
contrari 3 (Barone, Pollina e Re).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e distinta votazione espressa in forma palese:

Presenti 10  
Votanti 10  
Favorevoli 7  
contrari 3 (Barone, Pollina e Re).

### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, stante la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti consequenziali.



COMUNE DI BAUCINA  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 27 del 09-11-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE - ANNO 2019
----------	---

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

---

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 13-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

*(Sottoscritto con Firma digitale)*

---

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 13-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*Dott. Ambrogio Fontana*

*(Sottoscritto con Firma digitale)*

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**PREMESSO** che con D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42;

**DATO ATTO CHE**, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D. Lgs. 118/2011 e che, dal 01.01.2016, gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996;

**RILEVATO** che il rendiconto relativo all'esercizio 2019, deve essere redatto in base agli schemi di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al medesimo Decreto, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.

### VISTO

l'art. 227 del D. Lgs. 267/2000 e le successive modifiche che richiede l'approvazione entro il 30 aprile da parte dell'organo consiliare, del rendiconto di gestione, composto dal Conto di Bilancio, dal Conto Economico e dal Conto del Patrimonio, a cui sono allegati la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, dello stesso decreto, la relazione dell'organo di revisione di cui all'art. 238, comma 2, e l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, cui vanno aggiunti gli ulteriori allegati obbligatori;

l'art. 232 del D. Lgs 267/2000 e le successive modifiche che prevede nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato;

l'art. 15 quater del D.L. n. 34 del 2019 (DECRETO CRESCITA) convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 che ha disposto, (modifica all'art. 232 Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) quanto segue: *"Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'art. 232, c. 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, le parole "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'esercizio 2019".*

*Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31.12.2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31.10.2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato D.Lgs. n. 118 del 2011;*

l'art. 233 bis del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018 che dà facoltà ai comuni con meno di 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato;

**Ritenuto** di proporre al Consiglio Comunale di avvalersi della facoltà prevista del suddetto art. 233 bis, non predisponendo il bilancio consolidato e, quindi, tutti i provvedimenti propedeutici al consolidamento tra i quali l'individuazione del GAP (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento;

**PRESO ATTO** che l'art. 107 del D. L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazione della Legge 24.04.2020, n. 27, ha prorogato i termini per l'approvazione del rendiconto della gestione 2019 (30 giugno 2020) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto.

**PRESO ATTO** della delibera di Giunta n. 50 della seduta del 30/07/2020 avente ad oggetto "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2019. ART. 3 COMMA 4 PUNTO 9.1 ALLEGATO 4/2 D.LGS 118/2011" con la quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

**PRESO ATTO**, inoltre, della delibera di Giunta n. 61 della seduta del 18/08/2020 avente ad oggetto: "presa d'atto della parificazione dei conti resi dagli agenti contabili interni e dei conti giudiziali degli agenti contabili esterni per l'esercizio 2019";

**RICHIAMATA**, inoltre, la delibera di Giunta Comunale n. 72 del 13/10/2020 con la quale si è approvato lo schema di rendiconto di gestione dell'anno 2019, nonché la relazione della Giunta;

**CONSIDERATA** la conformità dei dati relativi alle riscossioni ed ai pagamenti con il conto della gestione di cassa del Tesoriere in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 226 del D. Lgs. 267/2000;

**VISTA** l'allegata relazione illustrativa della Giunta Comunale, resa ai sensi dell'art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 con le valutazioni di efficacia dell'azione condotta dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

**VISTI** gli articoli dal n. 227 al n. 233/bis e successive modifiche del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs 267/2000;

**VISTA** la tabella dei nuovi parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

**VISTO** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18- bis, del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22/12/2015, contenente gli otto nuovi parametri (sette tra quelli sintetici e uno analitico), così come proposti dall'atto di indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2018;

**Visto** i risultati della gestione conseguiti durante l'anno 2019 riportati nell'allegata relazione che fa parte integrante del presente atto;

**Viste** le dichiarazioni di inesistenza/esistenza di debiti fuori bilancio rilasciate dai Responsabili dei Settori;

**Visto** il parere del revisore unico dei conti espresso con nota prot. n.11105 del 10/11/2020;

**Preso atto** che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 si è chiuso con un risultato di amministrazione pari ad € - 426.360,06 e che a seguito degli accantonamenti e vincoli posti sullo stesso in base ai nuovi principi contabili ha portato ad un disavanzo della gestione (lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione pari ad € - 1.561.784,17;

**Richiamato** l'art. 186 del Tuel, il quale testualmente recita: "..... Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188";

**Ritenuto**, pertanto, di dover obbligatoriamente ripianare il disavanzo di amministrazione di cui sopra nei modi e nei termini stabiliti dalla legge con successiva deliberazione consiliare;

**Atteso** quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare nei tempi previsti dalla normativa vigente;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

#### **PROPONE**

1. Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 18, comma 1, lett. B del D.lgs. n 118/2011 lo schema di Rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 e comprensivo della Relazione della Giunta prevista dall'art. 151 c.6 del D. Lgs. 267/2000, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;
3. Di esercitare la facoltà prevista dall'art. 233-bis TUEL in merito alla non predisposizione del Bilancio Consolidato e degli atti propedeutici richiamati in premessa;
4. Di dare atto che il disavanzo di amministrazione del Rendiconto di gestione anno 2019 sarà ripianato con successiva deliberazione consiliare nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, stante la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti consequenziali.
6. Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "bilancio", sottosezione di II livello "bilancio preventivo e consuntivo".

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA**

*Dott. Ambrogio Fontana*  
(Sottoscritto con Firma elettronica)

**IL PROPONENTE**

*Dott. Fontana Ambrogio*  
(Sottoscritto con Firma digitale)

## DICHIARAZIONE DI VOTO

L'esame del consuntivo 2019 presentato ha rilevato all'interno diverse incongruenze dal gruppo evidenziate già nel corso dell'anno precedente e di cui l'amministrazione comunale non ne ha preso atto.

Alcune di esse vengono evidenziate anche dal revisore :


- 1) non esiste il responsabile per la trasmissione al sistema SIRECO la piattaforma dove inviare online i conti giudiziari e altro.
- 2) non ha attivato alcun sistema per il recupero del disavanzo conclamato nel consuntivo 2018.


Il secondo punto è di particolare importanza in quanto la delibera di consiglio numero 2/2020 non riporta in concreto il modo e il quantum del recupero, il disavanzo anzichè essere recuperato è aumentato di quasi 100.000,00 euro e non si può il tutto giustificare con la non approvazione, a termini scaduti del bilancio di previsione anno 2020/2022 , in quanto non esiste nessuna posta nel bilancio autorizzativo del 2019/2020/2021, nè tantomeno risulta delibera dell'organo esecutivo sulla relazione semestrale in ordine alla realizzazione del piano di rientro.

Altro problema di notevole importanza l'eliminazione di grosse partite di residui attivi che hanno determinato una riduzione dell'F.C.D.E. un'espansione di spesa ma non esiste alcun elenco e alcuna puntuale motivazione e ciò è da considerare un grave danno erariale.

Per quanto sopra si preannuncia voto contrario.

Federico Allip  
Giovane Barone





**Il Presidente**

f.to Giuseppe Lo Cascio

**Il Consigliere Anziano**

f.to Giuseppina Realmuto

**Il Segretario comunale**

f.to Alberto Alfano

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 15/02/2021 al 02/03/2021 col n. 116 del Registro pubblicazioni.

**Il Messo**  
.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li \_\_\_\_\_

In fede

**Il Segretario Comunale**  
.....

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:**

- 1)  ai sensi dell'art. 12 comma 1 – 2 della L.R. 3/12/91, n.44  
2)  ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/91, n.44

Dalla Residenza municipale, li 07/12/2020

**Il Segretario Comunale**

f.to Alberto Alfano